



# STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE MEDICINA E PERSONA

*www.medicinaepersona.ch*

## **Art.1**

Sotto la denominazione Medicina e Persona è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e segg. CCS. L'associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività commerciale.

## **Art.2 Sede**

L'associazione ha sede a Lugano

## **Art.3 Scopo**

3.1 L'associazione (ispirata alla omonima associazione costituitasi nel 1999 a Milano) si riconosce nei valori e nei principi che guidano l'attività della associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano, alla quale aderisce con riferimento specifico al settore sanitario.

3.2 L'associazione intende promuovere i valori di libertà, professionalità, sussidiarietà e attenzione ai bisogni della persona nel settore sanitario. Essa si propone quindi di fornire strumenti culturali ed informativi adeguati ad approfondire le motivazioni originali dell'attività professionale. Per questo intende: a) promuovere una conoscenza ed un giudizio critico sul contesto sociale e lavorativo in cui sono quotidianamente impegnati gli operatori sanitari; b) favorire incontri tra esperienze umane e professionali significative, caratterizzate da una passione per l'autenticità dell'esperienza dell'uomo nell'ambito sanitario.

3.3 Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esautiva, l'Associazione intende:

3.3.1. Affermare, sostenere e difendere a tutti i livelli, anche istituzionali, il carattere professionale dell'esperienza di lavoro in sanità, intesa come risposta personale, libera e responsabile al bisogno della persona malata, ed in quanto tale dipendente dalle competenze e dall'impegno di chi la esercita;

3.3.2. Affermare e difendere la natura libera dell'esperienza professionale, fondata da sempre sul rapporto di fiducia tra operatore e paziente, garanzia e segno di libertà e civiltà di un paese;

3.3.3. Favorire la collaborazione ed il confronto fra le diverse professioni operanti in sanità;

3.3.4. Riconoscere il diritto-dovere anche a soggetti diversi dallo Stato di costituire una risorsa efficace per rispondere adeguatamente al bisogno di salute del paese, nel rispetto del principio autentico di sussidiarietà;

3.3.5. Sviluppare iniziative culturali, manifestazioni, seminari, convegni, gestire iniziative di comunicazione anche multimediali e via reti telematiche ed Internet, aventi per oggetto le problematiche del settore sanitario;

3.3.6. Pubblicare e diffondere notiziari e iniziative editoriali rivolte ai soci e all'opinione pubblica, a scopo divulgativo e non di lucro.

3.3.7. Promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di aggiornamento, volti a facilitare e/o assistere lo sviluppo della professionalità nel settore e a permettere il comunicarsi di esperienze professionali e imprenditoriali significative;

3.3.8. Stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte inerenti i problemi delle professioni in sanità.

#### **Art.4 Attività e affiliazione**

L'Associazione potrà svolgere ogni attività e operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere contributi e donazioni di terzi. Potrà inoltre sostenere e promuovere la nascita di altre associazioni ed iniziative analoghe di carattere locale nel resto del Paese e in Europa. Può affiliarsi o aderire ad altre associazioni, ed in primis all'associazione Compagnia delle Opere di Milano.

#### **Art.5 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dalle quote sociali, dai proventi delle attività sociali, da eventuali donazioni o altre elargizioni, e dai beni acquisiti dalla associazione durante la propria attività.

#### **Art. 6 Membri dell'associazione**

6.1. Possono essere membri dell'associazione tutti gli operatori, medici e non, del settore della sanità e assistenza, nonché altre associazioni di analogo tenore e settore di appartenenza.

6.2. I membri devono versare annualmente una quota sociale deliberata dall'Assemblea generale.

#### **Art.7 Perdita della qualità di membro**

La qualità di membro viene persa per recesso o esclusione. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative già versate. La esclusione è deliberata dal Comitato con decisione non motivata, in particolare se il membro svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, se non ottempererà alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato.

#### **Art. 8 Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- il revisore

#### **Art.9 Assemblea**

9.1. L'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria. Una seduta straordinaria può essere convocata dal comitato o richiesta da un quinto dei membri. La convocazione deve essere spedita ai membri almeno 10 giorni prima della data prevista: l'assemblea ordinaria deve aver luogo entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Può essere convocata anche per e-mail.

9.2. All'assemblea ordinaria possono partecipare i membri con diritto di voto. Ogni persona fisica o giuridica dispone di un solo voto. L'Assemblea delibera alla maggioranza dei membri votanti. Non è previsto un quorum minimo.

9.3. L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

1. approva i conti annuali (bilancio e conto economico)
2. nomina il comitato, il presidente del comitato ed il revisore
3. emana eventuali regolamenti o direttive
4. decide l'ammontare della quota sociale
5. modifica eventualmente gli statuti, ma con la maggioranza qualificata dei voti favorevoli di almeno la metà dei membri dell'associazione
6. decide l'eventuale scioglimento dell'associazione con la maggioranza prevista al punto precedente
7. ratifica l'adesione di nuovi membri

#### **Art. 10 Comitato**

10.1 Il comitato può essere composto da 3 a 8 membri, eletti dall'AG; rimane in carica 4 anni, i suoi membri possono essere rieletti.

10.2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente, con un preavviso minimo di due giorni. La convocazione può avvenire per e-mail. Il comitato decide a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

10.3. Il comitato è competente per gestire e rappresentare l'associazione nelle attività ordinarie. In particolare il comitato decide l'ammissione e l'eventuale esclusione di un membro.

10.4. Il comitato può costituire dei gruppi di lavoro.

#### **Art.11. Revisore**

Il revisore è nominato dall'Assemblea generale. Il suo mandato è quadriennale. Il revisore sottopone, 10 giorni prima dell'Assemblea generale, il proprio rapporto sui costi annuali (bilancio e conto economico).

#### **Art. 12. Esercizio annuale**

L'esercizio sociale inizia il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 13 Scioglimento**

L'Assemblea generale potrà decidere lo scioglimento. In tal caso deciderà a chi destinare eventuali attivi.

#### **Art.14 Diritto suppletivo**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica il diritto svizzero.

*Questi statuti sono stati approvati dalla assemblea costitutiva, che ha avuto luogo a Lugano il 29.05.2006.*